

Regione **Toscana**

Comune di **Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano (AR)**

Proponente **F.E.R.A. S.r.l.**

Parco eolico

"Passo di Frassineto"

Progetto Definitivo

1.22

**Chiarimenti e approfondimenti
Il Cds**

Progettisti:

Ing. **PAOLO PAPUCCI**
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 2384 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
18.10.2024	A	Prima emissione	S. Biagi	P. Papucci	P. Fazzino

Sommario

0. GUIDA ALLA LETTURA	3
1. NUOVE ACQUE SPA	4
2. SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE	4
3. SETTORE FORESTAZIONE, AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO CAMBIAMENTI CLIMATICI	4
4. SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA.....	5
5. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.....	5
6. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO	5
7. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL MADE IN ITALY	8
8. COMUNE DI CASTELDELICI.....	8
9. SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	8
10. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI	12
11. SETTORE VAS VINCA	12
12. ANAS.....	12

0. GUIDA ALLA LETTURA

Il presente documento è stato elaborato al fine di chiarire ed approfondire i temi emersi durante la seconda Conferenza dei Servizi, tenutasi il 25 Luglio 2024, riguardo il Progetto del Parco eolico “Passo di Frassineto” ubicato nei Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano (AR) e dai contributi giunti in questa fase, pubblicati al 2 Agosto 2024.

Per agevolare la consultazione, il documento non è stato diviso per macro argomenti ma è stato suddiviso per Enti e Uffici, per i quali sono necessari ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Le risposte alle questioni avanzate, quando possibile, vengono riportate direttamente nel corpo del documento, mentre negli altri casi si rimanda a documenti di nuova emissione o revisionati.

Visto il Verbale della Seconda conferenza dei Servizi, redatto dal Settore VIA della Regione Toscana, l'ordine delle risposte segue l'elenco degli ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI, ovvero:

- **Nuove Acque Spa**
- **Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale**
- **Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo Cambiamenti climatici**
- **Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia**
- **Autostrade per l'Italia spa**
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo**
- **Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy**
- **Comune di Casteldelci**
- **Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio**
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**
- **Settore VAS Vinca**

In aggiunta è stato inserito anche il Contributo di **ANAS**, scaricato dal Portale Regionale e arrivato successivamente alla seduta della Seconda conferenza dei Servizi.

1. NUOVE ACQUE SPA

Nuove Acque Spa nel contributo Prot. 0347595 del 20/06/2024 rilascia il nulla osta con prescrizioni, che il Proponente accetta e riporta di seguito.

- La Società proponente provvederà a prendere contatti con il gestore prima dell'inizio dei lavori al fine di effettuare tracciamento delle tubazioni interferenti e dare precise indicazioni tecniche in funzione della posizione delle condotte rilevate e della posa dei nuovi cavidotti.
- Verrà messa in posa alla base degli scavi di fondazione il "tessuto non tessuto di adeguata grammatura al fine di impedire il diffondersi del cemento all'interno del sistema di fratturazione presente nel substrato roccioso". Inoltre, verrà impedito alle acque di dilavamento raccolte nell'area di installazione degli aerogeneratori di scorrere verso l'opera in esame.

2. SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE

Il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel contributo Prot. 0371363 del 01/07/2024 ha confermato il precedente contributo prot. 0027746 del 17/01/2023 e riteneva importante coinvolgere anche Autostrade per l'Italia SpA. Il Proponente conferma che anche Autostrade per l'Italia SpA è stato coinvolto nel procedimento autorizzativo, come si evince dall'elenco degli Enti interessanti presente nel Verbale della Seconda Conferenza dei Servizi e come dimostrato anche dal Contributo istruttorio che ha fornito (§ Capitolo 5).

3. SETTORE FORESTAZIONE, AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO CAMBIAMENTI CLIMATICI

Relativamente alla riconferma dei pareri espressi dal Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo Cambiamenti climatici (confermato con contributo Prot. 0386472 del 09/07/2024) confermiamo la precisazione fatta dal Settore, ovvero che nonostante il rimboschimento di 16.900 mq e rinforzo del sistema boschivo nei pressi del Campo base secondo quando prescritto dal Settore paesaggio della Regione Toscana per 702 mq, queste opere di ripristino non sono state considerate nel computo del rimboschimento compensativo che la scrivente ha deciso di monetizzare ai sensi della Legge forestale.

4. SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA

Con riferimento al Contributo Prot. 0388769 del 09/07/2024 del Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia che prende atto delle risposte e chiarimenti formulati dalla scrivente nel corso del procedimento, confermiamo che nel corso dell'iter procedurale provvederemo a pubblicare su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale il nuovo Avviso al pubblico, dandone contestuale riscontro via PEC al Settore di competenza ed al Settore Valutazione Impatto Ambientale.

5. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Confermiamo che il Proponente si farà carico di condividere e concordare con Autostrade per l'Italia Spa le modalità ed i tempi di circolazione dei mezzi eccezionali previsti con le Direzioni di Tronco competenti per i tratti autostradali interferenti, preliminarmente all'avvio della fase di trasporto degli aereogeneratori, così come richiesto da Autostrade per l'Italia Spa nel Prot. 0406838 del 19/07/2024.

6. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo nel Prot. 0407902 del 19/07/2024 ripropone lo stesso testo dell'ultimo contributo emesso (Prot. 0173084 datato 15/03/2024), al quale il Proponente ha già dato riscontro nell'elaborato *PSS-1.21A_Chiarimenti e approfondimenti I Cds* rinominato *095risp_contr* già agli atti, e aggiunge tre nuovi paragrafi che riguardano, secondo la struttura per punti individuata dalla Soprintendenza e mantenuta dal proponente, il solo **p.to 1 e 9**.

Per non appesantire il testo, il Proponente risponde di seguito alle sole nuove aggiunte.

- **p.to 1 e 9**

Com'è noto, la Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli artt. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee *ope legis*) avrebbe natura vincolante. Nell'ultimo contributo del 19/07/2024, la Soprintendenza osserva che tale – erronea – interpretazione troverebbe

conferma nel d.m. 21 giugno 2024, recante i criteri per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee. In particolare, la Soprintendenza osserva che, ai sensi dell'art. 7 del decreto, "sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri".

Secondo la Soprintendenza, considerato che l'impianto ricade in aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 142 del d.lgs 42/2004 e dista 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo (tutelato invece quale bene culturale ex art. 136 del d. lgs. 42/2004), l'impianto ricadrebbe in area non idonea e, comunque, sarebbe soggetto a parere paesaggistico vincolante. Al riguardo, si osserva che:

- l'impianto non ricade direttamente in area vincolata ex art. 136 del d. lgs. n. 42/2004 e, dunque, è pacificamente da escludere che ricada in area non idonea in senso proprio;
- le fasce di rispetto dai beni vincolati non sono automaticamente qualificate come non idonee né dal d. lgs. n. 199/2021, né dal d.m. 21 giugno 2024;
- in ogni caso, il d.m. 21 giugno 2024 è stato oggetto di una pluralità di ricorsi dinanzi al Giudice Amministrativo che, in forza delle ordinanze cautelari 3872, 3870, 3868, 3866, 3867, 3869, adottate dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2024, dovranno essere decise entro il 31 dicembre 2024, e dunque prima della scadenza del termine entro il quale le Regioni sono chiamate a individuare le aree idonee.

Nel prosieguo del contributo istruttorio del 19/07/2024, in relazione all'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01) citata dal Proponente, ove si osserva che "*Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004*", la Soprintendenza afferma, da un lato, che è innegabile che il procedimento sia proseguito e stia proseguendo nonostante la valutazione negativa della Soprintendenza stessa; dall'altro, che la determinazione conclusiva non potrà "*però che tenere conto del disposto di Legge ex art. 26, comma 2 assicurando, a giudizio della Scrivente, piena tutela e conservazione del patrimonio monumentale interessato*".

Al riguardo, il Proponente si limita a sottolineare che una cosa è tenere conto del parere espresso dalla Soprintendenza, il che è ovviamente doveroso, un'altra è attribuire a tale parere valore vincolante: ciò che la

citata Ordinanza della Cassazione ha chiarito, infatti, è che non solo la conferenza di servizi deve proseguire nonostante il dissenso motivato del MIC, ma anche – e soprattutto – che può concludersi con un provvedimento positivo.

Alcune ulteriori considerazioni merita, infine, il rilievo secondo cui il Proponente tenderebbe a considerare unicamente le sentenze favorevoli piuttosto che a proporre una valutazione tecnico-oggettiva. L'affermazione appare francamente paradossale: sembra piuttosto la Soprintendenza a muovere da una posizione pregiudizialmente negativa, ove si consideri che:

- interpreta l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 in modo apertamente contrario a quanto testualmente previsto dalla norma, la quale chiarisce espressamente che le aree diverse da quelle idonee non sono per ciò solo non idonee;
- a fronte dell'accurato – e addirittura sovradimensionato – lavoro di approfondimento paesaggistico, con le numerose fotosimulazioni prodotte dal Proponente, dal quale emerge in modo chiaro che l'impatto visivo del progetto dai punti di osservazione più significativi risulta limitato, replica che le analisi di percettibilità “appaiono del tutto superflue a fronte del dettame di legge”, salvo poi addurre – sulla scorta dell'isolata e discutibile pronuncia del T.A.R. Toscana – che bisogna invece tenere conto dell'impatto visivo dall'alto, poiché l'Eremo del Cerbaio è spesso ripreso con droni aerei.

Anche le sentenze del T.A.R. Sardegna richiamate nel contributo del 19/07/2024 sono sintomatiche di tale approccio. Laddove afferma che gli obiettivi di decarbonizzazione *“non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti”*, richiamando il T.A.R. Sardegna (sentenza n. 192/2023), la Soprintendenza omette di ricordare che l'ordinamento europeo oggi prevede l'esatto opposto: com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 16-septies della direttiva UE 2023/2413, *“fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”* (sottolineatura aggiunta).

7. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL MADE IN ITALY

Prendiamo atto del contributo del Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy (Prot. 0410378 del 22/07/2024) dove si ricorda il nulla osta di competenza rilasciato nel Prot. 0229982 del 17/05/2023 e si ribadisce che dal 28/04/2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48.

Si rimanda al documento *Asseverazione MIMIT* rinominato *021att_mimit*, per adempiere alla presentazione, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato Territoriale competente, della dichiarazione asseverata di assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (vedi *PSS-4.27A_Interferenza cavidotto con telecomunicazioni* rinominato *105int_tele*), unitamente all'atto di sottomissione. Successivamente verranno segnalate al Ministero le date di inizio e fine lavori inerenti al progetto del Parco eolico "Passo di Frassineto".

8. COMUNE DI CASTELDELICI

Il Proponente sottolinea nuovamente la meticolosità, l'attenzione e lo spirito critico che contraddistinguono questo progetto come tutte le altre iniziative della Società. Per questo, al fine di minimizzare gli impatti sul paesaggio, è stato condotto un accurato studio sull'effetto cumulo, come meglio specificato nella documentazione agli atti e, vista la notevole distanza da Casteldelci, l'orografia dell'area e gli ostacoli verticali che si frappongono tra il progetto di "Passo di Frassineto" e il territorio comunale, come meglio descritto negli elaborati di rito, non si rilevano impatti che possano creare ripercussioni negative nei confronti degli interessi comunali.

Per quanto riguarda la tematica "Aree idonee" argomentata dal Comune di Casteldelci nel Prot. 0413890 del 24/07/2024, si rimanda a quanto già esposto nel Capitolo 6 di questo documento.

9. SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Nella precedente consegna il Proponente ha revisionato l'elaborato *PSS-4.25B_Dettaglio intervento stradale OB.42* (rinominato *090int_ob42*) ed ha prodotto l'elaborato *PSS-4.26A_Dettaglio opera di contenimento OB.42* (rinominato *098dett_ob42*) come approfondimento progettuale dell'intervento sulla SR n.258 (Ob.42). All'interno di quest'ultimo elaborato è possibile apprezzare la vista 3d e lo sviluppo lineare dell'opera, che la Scrivente ha deciso di riportare perché più significative rispetto al prospetto, vedi *Figura 1* e *Figura 2*.




Fig.1 Vista 3D dell'OB.42; estratto dell'elaborato PSS-4.26A_Dettaglio opera di contenimento OB.42 (rinominato 098dett_ob42) già agli atti della CdS




Fig.2 Sviluppo Lineare dell'OB.42; estratto dell'elaborato PSS-4.26A_Dettaglio opera di contenimento OB.42 (rinominato 098dett_ob42) già agli atti della CdS

Visto il Prot. 0411159 del 22/07/2024 del Settore Tutela, Riquadrificazione e Valorizzazione del Paesaggio, in risposta alla richiesta di fornire ulteriori chiarimenti sull'intervento Ob.42, in questo capitolo vengono presentate alcune ulteriori viste (vedi Figura 3 e Figura 4) e alcune considerazioni sul rivestimento del muro in ca.

Come espresso in precedenza, il rivestimento rispetterà le caratteristiche delle murature esistenti lungo la stessa strada, per materiale, dimensione dei conci e tessitura. Vista la struttura esistente (Figura 5) sono state individuate alcune soluzioni in commercio similari (Figura 6) in pietra, con diversa dimensione dei conci e tessitura semi-regolare. Maggiori dettagli saranno specificati successivamente in accordo con gli Enti preposti.




Fig.3 Vista prospettica dell'OB.42 (Vista 1)




Fig.4 Vista prospettica dell'OB.42 (Vista 2)






Fig.5 Struttura di sostegno esistente



Fig.6 Alcune soluzioni di rivestimento disponibili in commercio simili al manufatto esistente

In conclusione, il Proponente accetta la prima prescrizione, ovvero mantenere le alberature di nuovo impianto durante la fase di smontaggio degli aerogeneratori, e conferma che il muro in c.a. di contenimento della scarpata conseguente l'ampliamento del tornante lungo la SR 258 (OB42) è stato progettato in modo da seguire il profilo morfologico della collina.

10. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nel contributo Prot. 0416025 del 25/07/2024 riconferma e riallega il parere precedentemente rilasciato (Prot. 0217604 del 10/05/2023). La scrivente sottolinea di averne già dato riscontro con l'elaborato PSS-1.17A_*Risposta Integrazioni PAUR* rinominato 082risp_int già agli atti della CdS.

11. SETTORE VAS VINCA

Per rispondere alle argomentazioni del Settore VAS vinca emerse nel Contributo Prot. 0416407 del 25/07/2024, il Proponente rimanda ai nuovi elaborati PSS-5.34A_*Chiarimenti e approfondimenti VAS e Vinca (II)* (rinominato 106appr_ambII) e PSS-5.35A_*Misure di mitigazione e compensazione* (rinominato 107mit_amb).

12. ANAS

Con riferimento al Nulla Osta espresso da Anas nel Prot. 0421025 del 29/07/2024, il Proponente accetta le specifiche espresse ovvero:

- In riferimento al passaggio del cavidotto sulla SS258, gli interventi saranno programmati con i Tecnici Anas competenti rispetto alla Gestione della viabilità. Prima dell'avvio di ogni attività di interesse della strada, verranno richieste con congruo anticipo le dovute autorizzazioni alla S.T. Toscana Anas S.p.A.
- Per quanto attiene i trasporti eccezionali che interesseranno le arterie stradali SS3bis e SS258, questi saranno oggetto di ulteriore definizione a seguito dell'autorizzazione in PAUR, dopo la scelta definitiva degli aerogeneratori e prima della loro installazione. A tal merito, tutta la documentazione relativa ai trasporti eccezionali previsti verrà trasmessa con ampio anticipo alla Struttura Territoriale Anas per le debite valutazioni di competenza e successiva eventuale autorizzazione.